DL 52/2012 sulla razionalizzazione della spesa pubblica: all`esame del Senato

14 Maggio 2012
è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto legge 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"" (**DDL 3284/S** – Relatori rispettivamente Sen. Gilberto Pichetto-Fratin del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Francesco Sanna del Gruppo parlamentare PD).
Tra le principali misure previste:
Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica
Viene istituito un apposito Comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell`economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Tra i compiti allo stesso affidati: **attività di indirizzo e di coordinamento in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese**, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell`uso degli immobili.
Commissario straordinario
Viene attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di **definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.** Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonchè le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l`attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Dal predetto ambito sono esclusi la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte costituzionale.
Il Commissario, inoltre, svolge compiti di **supervisione, monitoraggio e coordinamento** dell`attività di approvvigionamento di beni e servizi, ed ha il potere di:
– **chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni nonchè di disporre ispezioni** a cura dell`Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
– esprimere **parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa**.
Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell`articolo 120 della Costituzione, l`esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
Su sua proposta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata, possono, tra l`altro, **disporre la sospensione, revoca o annullamento d`ufficio di singole procedure relative all`acquisto di beni e servizi** anche per ragioni di opportunità.
Al riguardo, nella seduta del 30 aprile, il Consiglio dei Ministri ha nominato Enrico Bondi, Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi.
Relazione semestrale al Parlamento sull`attività di razionalizzazione della spesa pubblica
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull`attività di razionalizzazione della spesa pubblica che è trasmessa anche alla Corte dei Conti.
Parametri prezzo-qualità

Viene introdotto **l`obbligo di applicare parametri prezzo-qualità migliorativi** di quelli eventualmente indicati nei bandi di gara Consip, per le procedure di acquisto delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto beni o servizi comparabili.
Viene, altresì, chiarito che le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche **tramite** il ricorso ad una **centrale di committenza**, ai sensi dell`articolo 3, comma 34, del Dlgs 12 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di appalti, servizi e forniture), **devono rispettare in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità** delle convenzioni stipulate da Consip.

Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi

Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, viene assicurata la **pubblicità dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti,** ai sensi dell`articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del Dlgs 163/2006, attraverso il portale dell`Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La pubblicazione dei dati deve avvenire con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all`amministrazione aggiudicatrice, all`operatore economico aggiudicatario ed all`oggetto di fornitura.
I predetti dati vengono trasmessi, con cadenza semestrale, dall`Osservatorio al Ministero dell`economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p., ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico

Il Ministero dell`economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.

Mercato elettronico della pubblica amministrazione

Viene modificato l`articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del Dlgs 163/2006, aggiungendo alle ipotesi, cui **non si applica la sospensione per 35 giorni della stipula del contratto** dopo l`invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, **gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione**, di cui al DPR 207/2010.

Aggiudicazione di appalti con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa

Vengono specificate le modalità attraverso cui procedere all`apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica per l`aggiudicazione degli appalti con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, vengono modificati gli articoli 120, comma 2, e 283, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici), specificando che la Commissione giudicatrice **apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche**, prima della loro valutazione, al fine di procedere alla **verifica della presenza dei documenti prodotti**.
Tali disposizioni si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all`apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del provvedimento.